

**SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI LANUSEI, OLLOLAI E OLZAI –  
PROSECUZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL  
SERVIZIO (ART. 30 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 -ART. 10 D.P.R. 4.12.1997 N. 465)**

L'anno duemiladiciassette il giorno .....(.....) del mese di nella Residenza Municipale di Lanusei TRA LE PARTI • Il Sig. , nato a il Sindaco pro tempore del Comune di Ollolai , che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta; • Il Sig. , nato a il , Sindaco pro tempore del Comune di Ollolai, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta; • La Sig.ra , nata a il , Sindaco pro tempore del Comune di Olzai , che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;

**PREMESSO** - che l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni; - che l'art. 98, comma 3, del D.lgs 18.08.2000 n.267 prevede espressamente che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale, oggi Prefettura Ufficio Territoriale del Governo del capoluogo regionale. - che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie; - che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali: a) con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria comunale; b) con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime; c) con deliberazione n. 113 del 02/05/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999; d) con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento; - che i Comuni di Lanusei, Ollolai e Olzai, sono ricompresi nell'ambito territoriale della Sezione Regionale della Sardegna dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oggi Ministero dell'Interno – Prefettura U.T.G di Cagliari, ed hanno rispettivamente una popolazione di n. , n. , n. n. abitanti alla data del 31.12.2016, rientranti il Comune di Lanusei nella classi III ed i Comuni di Ollolai ed Olzai nella classe IV; - con delibera consiliare del Comune di n..... del ....., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione per l'ufficio di segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267 ; - con delibera consiliare del Comune di Ollolai n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione per l'ufficio di segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267; - con delibera consiliare del Comune di Olzai n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione per l'ufficio di segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Articolo 1**

**OGGETTO DELLA CONVENZIONE** La presente convenzione disciplina il servizio di Segreteria comunale fra i Comuni di Lanusei, il Comune di Ollolai ed il Comune di Olzai, allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in persona della Dr.ssa Antonina Mattu, Segretario Generale;

**Art.2**

**Durata della convenzione** La validità della convenzione decorre dal 2017, data comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte della Prefettura – U.T.G. di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sardegna. La scadenza naturale della convenzione viene fissata alla cessazione del mandato dei Sindaci, intendendosi che la stessa mantiene validità sino al termine stabilito con apposite determinazioni assunte con provvedimenti del Consiglio comunale non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto. La convenzione di segreteria potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso dei Comuni convenzionati, o anche a richiesta di uno solo di essi

che ne faccia istanza con deliberazione consiliare nella quale sarà indicata la decorrenza dello scioglimento; Dell'avvenuto scioglimento della convenzione deve esserne data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali. In caso di scioglimento della convenzione il Segretario comunale titolare della stessa continuerà a prestare servizio presso il Comune di Lanusei.

### Art.3

Orario di servizio del Segretario comunale e modalità operative del servizio Con la presente convenzione, i Comuni aderenti prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera professionale in ciascun Ente. Le prestazioni lavorative del Segretario saranno articolate, su cinque giorni settimanali, nel seguente modo: 18 ore alla settimana presso il Comune di Lanusei, 8 ore settimanali presso il Comune di Ollolai e 10 ore alla settimana presso il Comune di Olzai; Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. Per la sostituzione, in caso di impedimento o di assenza del Segretario comunale, il Sindaco capo convenzione potrà richiedere alla competente ex Agenzia il Segretario supplente. Art.4 Coordinamento e modalità di consultazione Il Comune di Lanusei è costituito quale Comune capofila della sede convenzionata, assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione dell'ufficio di cui trattasi, tiene la gestione amministrativa e contabile e cura tutti i rapporti con l'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali. I Sindaci dei tre Comuni si riuniranno periodicamente per consultazioni in merito alla gestione del servizio. In caso d'urgenza, ognuno dei due Sindaci potrà promuovere le riunioni nella propria sede, con preavviso di almeno tre giorni. Art.5 Trattamento economico e modalità di riparto delle spese Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16 maggio 2001. Al Segretario comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Ollolai e di Olzai il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita sulla base di specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i tre Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto. Le spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei Comuni convenzionati di Ollolai e Olzai, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Lanusei o dalla sede di dimora se più vicina, comprendendo naturalmente anche il viaggio di ritorno. La retribuzione di risultato spettante al Segretario, in conformità dell'art. 42 del Contratto collettivo Nazionale di lavoro, di importo non superiore al 10% annuo lordo del suo monte salari, verrà corrisposto al medesimo dal Comune di Lanusei entro il mese di marzo dell'anno successivo, secondo la metodologia di valutazione adottata dai singoli enti. Tutte le spese relative alla convenzione in oggetto, fatta eccezione per il rimborso spese viaggio che restano a carico del comune di Ollolai e Olzai che provvede direttamente alla liquidazione in capo al segretario, vengono ripartite tra i due enti nella misura del 22% a carico del Comune di Ollolai, del 8% a carico del Comune di Olzai e del 50% a carico del Comune di Lanusei ; Il pagamento degli emolumenti spettanti al Segretario comunale sarà effettuato direttamente dal Comune di Lanusei, il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, stanziando all'uopo le somme relative nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso sarà prevista la somma che esso presumerà di riscuotere, a titolo di contributo nella spesa, dagli altri Comuni convenzionati. Il Comune di Lanusei provvederà a compilare e approvare trimestralmente, con determinazione del responsabile dell'area degli affari giuridici ed economici, il rendiconto delle spese sostenute per il servizio di segreteria e unitamente al riparto, lo trasmetterà ai Comuni di Ollolai e di Olzai i quali lo approveranno e liquideranno la propria percentuale di spesa, entro il mese successivo, al Comune di Lanusei. I reclami contro il riparto delle spese per il servizio in convenzione, approvato dal Comune di Lanusei, ente capo-convenzione, dovranno essere trasmessi per iscritto dall'altro Comune entro dieci giorni dal ricevimento della determinazione di approvazione del riparto stesso. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita eventualmente l'ex Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali. Art.6 Sostituzione del Segretario Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario comunale provvederà per ciascun Comune il proprio vicesegretario nominato. In assenza di uno o più vicesegretari dovrà provvedere per l'intera sede convenzionata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, un segretario comunale

supplente o reggente. Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni. Art.7 Attribuzioni del Sindaco del Comune capo- convenzione Il Segretario Comunale, dipendente dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Unità di Missione istituita nell'ambito del Gabinetto del Ministero dell'Interno distaccata per la Sardegna presso la Prefettura di Cagliari, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Ollolai, Olzai e Lanusei. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione. Art. 8 Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali, nonché in materia di ordinamento professionale dei Segretari comunali e provinciali ed alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria dei Segretari comunali e provinciali. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla competente Sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali ora Unità di Missione istituita nell'ambito del Gabinetto del Ministero dell'Interno distaccata per la Sardegna presso la Prefettura di Cagliari. La presente convenzione, redatta in triplo originale, verrà registrata solo in caso d'uso. Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Letto e sottoscritto Il Sindaco del Comune di Lanusei Il Sindaco del Comune di Ollolai Il Sindaco del Comune di Olzai